

## **Allegato A**

### **Regolamento per l'effettuazione di controlli nei confronti di imprese esercenti le attività di vendita ai clienti finali di energia elettrica in materia di adempimenti connessi alla Fuel Mix Disclosure e alle offerte di energia rinnovabile**

#### **Capo I - Disposizioni di carattere generale**

1. Premessa
2. Ambito di applicazione e finalità dei controlli
3. Quadro normativo di riferimento
4. Documentazione di riferimento

#### **Capo II - Disposizioni specifiche per i controlli**

5. Oggetto dei controlli
6. Programma di massima dei controlli

## **Allegato A**

### **Capo I**

#### **Disposizioni di carattere generale**

##### **1. Premessa**

- 1.1 Le Imprese di vendita di energia elettrica sono tenute a comunicare ogni anno al GSE la quantità di energia elettrica venduta ai clienti finali, la quantità totale di energia elettrica importata e la quantità di energia elettrica venduta ai clienti finali come prodotta da FER con il dettaglio di ogni offerta commerciale verde.
- 1.2 La comunicazione delle suddette informazioni al GSE è disciplinata:
- dal DM 31 luglio 2009;
  - dalla deliberazione dell’Autorità ARG/elt 104/11 e s.m.i..
- Ai sensi del DM 31 luglio 2009, il GSE ha definito le procedure che consentono di calcolare le composizioni dei Fuel Mix utilizzati dai produttori per produrre energia elettrica e dalle imprese di vendita per fornirla ai clienti finali (di seguito anche Fuel Mix Disclosure)<sup>1</sup>.
- 1.3 Le informazioni e la relativa documentazione, trasmesse dalle imprese di vendita al GSE ai sensi del DM 31 luglio 2009, consentono la tracciatura delle fonti energetiche utilizzate per la produzione dell’energia elettrica venduta dall’impresa di vendita tenendo conto delle importazioni e delle Garanzie d’Origine annullate.
- 1.4 Le informazioni e la relativa documentazione, trasmesse al GSE ai sensi della Deliberazione dell’Autorità ARG/elt 104/11, sono finalizzate all’effettuazione di un controllo sull’avvenuto approvvigionamento da parte delle Imprese di vendita di una quantità di Garanzie d’Origine pari all’energia elettrica venduta come rinnovabile.
- 1.5 Tutte le imprese di vendita sono tenute ad informare i loro clienti finali circa il proprio Fuel Mix determinato in esito alla procedura citata con le modalità definite dai provvedimenti riportati al precedente punto 1.2 e dalla deliberazione dell’Autorità 501/2014/R/com, che si applica a tutti i contratti di vendita, regolati dalla deliberazione ARG/elt 104/11 o meno.

##### **2. Ambito di applicazione e finalità dei controlli**

- 2.1. Le disposizioni contenute nel Regolamento sono finalizzate all’esecuzione di controlli ed eventuali interventi ispettivi in un contesto di massima trasparenza ed equità nei confronti dei soggetti interessati e di rafforzamento delle attività di tutela dei consumatori di energia.

---

<sup>1</sup> La procedura che consente di calcolare le composizioni dei Fuel Mix utilizzati dai produttori per produrre energia elettrica è denominata *Procedura per la determinazione del mix energetico complementare dell’energia elettrica immessa in rete del produttore* mentre quella utilizzata dalle imprese di vendita per determinare i Fuel Mix dell’energia elettrica fornita ai clienti finali è denominata *Procedura per la determinazione del mix energetico utilizzato per la produzione dell’energia elettrica venduta dall’impresa di vendita*.

## **Allegato A**

- 2.2. Per controlli si intendono le attività di esame e riscontro, di tipo prevalentemente documentale, su informazioni, su documenti anche commerciali, atti, registri e simili e/o su dati, elementi e informazioni comunque acquisiti.
- 2.3. Per interventi ispettivi si intendono tutte le attività condotte presso le Imprese di vendita oggetto di controllo per effettuare i dovuti riscontri, anche, di tipo informatico o documentale.
- 2.4. Le disposizioni del presente Regolamento potranno essere modificate o integrate, previa determina del Direttore della Direzione Accountability e Enforcement dell'Autorità, anche sulla base delle risultanze emerse nel corso dei controlli e degli interventi ispettivi effettuati.

### **3. Quadro normativo di riferimento**

3.1 I principali provvedimenti di carattere normativo di riferimento, a titolo non esaustivo, sono:

- il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante il Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229;
- il decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145, in materia di pubblicità ingannevole;
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 31 luglio 2009;
- la legge 4 agosto 2017, n. 124 "Legge annuale per il mercato e la concorrenza".

3.2 I principali provvedimenti di carattere regolatorio di riferimento, a titolo non esaustivo, sono:

- la deliberazione dell'Autorità 28 luglio 2011, ARG/elt 104/11, e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell'Autorità 1 febbraio 2018, 51/2018/R/com;
- la deliberazione dell'Autorità 16 ottobre 2014, 501/2014/R/com;
- la deliberazione 13 gennaio 2022, 2/2022/A, provvedimento che reca l'adozione del Quadro Strategico dell'Autorità per il triennio 2022-2025, tenuto conto degli esiti della consultazione DCO 465/2021/A;
- Procedura tecnica di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a) deliberazione ARG/elt 104/11;
- Procedura per la determinazione del mix energetico utilizzato per la produzione dell'energia elettrica venduta dall'impresa di vendita.

### **4. Documentazione di riferimento**

4.1 Nel corso dell'attività saranno utilizzate le informazioni:

- presenti nell'anagrafica operatori dell'Autorità, rese disponibili al GSE dagli Uffici dell'Autorità;
- acquisite dal GSE nell'ambito delle attività previste dalla *Procedura per la determinazione del mix energetico utilizzato per la produzione dell'energia*

## **Allegato A**

- *elettrica venduta dall'impresa di vendita;*  
presenti sul SII e rese disponibili al GSE dal Gestore del Sistema Informativo Integrato (SII).

## **Allegato A**

### **Capo II Disposizioni specifiche per i controlli**

#### **5. Oggetto dei controlli**

- 5.1 I controlli saranno anticipati da una fase iniziale di mappatura di tutte le Imprese di vendita che operano sul mercato dell'energia elettrica e di individuazione, in collaborazione con la società Acquirente Unico S.p.a., di quelle effettivamente attive sul mercato, cui seguirà una fase di clusterizzazione delle stesse in categorie definite dall'Autorità, con il supporto di GSE (tenendo conto anche dell'iscrizione al Portale) e dell'offerta di energia rinnovabile.
- 5.2 A seguito della fase di mappatura e clusterizzazione iniziale, seguirà l'avvio dei controlli sulle Imprese di vendita campionate di concerto con l'Autorità. Esemplificativamente, ma non esaustivamente, le verifiche avranno a oggetto:
- il corretto adempimento delle disposizioni previste dal DM 31 luglio 2009 in tema di pubblicazione del mix energetico utilizzato per la produzione dell'energia elettrica fornita dalle Imprese di vendita;
  - le offerte e i contratti di vendita di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili attivi negli anni oggetto di verifica e di conseguenza, il corretto adempimento delle disposizioni previste dalla Delibera 104/11;
  - le informazioni fornite in merito al Fuel Mix dell'energia elettrica venduta nelle comunicazioni delle imprese, conformemente alle disposizioni della deliberazione 501/2014/R/com.
- 5.3 I controlli in oggetto, che saranno relativi ai tre anni precedenti l'anno di avvio dell'attività di controllo, avranno carattere principalmente documentale e si baseranno sull'esame:
- delle informazioni rese dalle Imprese di vendita anche mediante la compilazione di questionari inviati dal GSE;
  - dei documenti e dei dati resi disponibili dalle Imprese di vendita e/o eventualmente già nella disponibilità del GSE;
  - dei siti internet delle Imprese di vendita e del Portale Offerte, istituito ai sensi della Delibera 51/2018/R/com.
- 5.4 L'attività istruttoria svolta dal GSE in occasione dei controlli potrà essere effettuata in coordinamento con gli Uffici dell'Autorità, secondo modalità concordate, anche prevedendo periodici incontri di confronto e discussione prima della chiusura delle attività.
- 5.5 Il GSE a valle della fase di analisi delle informazioni e della documentazione ricevuta, e degli eventuali incontri avuti con l'Autorità, produrrà e invierà una relazione trimestrale all'Autorità stessa contenente il resoconto delle analisi svolte e delle evidenze emerse durante i controlli.
- 5.6 Il GSE, sulla base delle evidenze raccolte nel corso dell'attività di controllo, potrà effettuare, previa approvazione dell'Autorità, interventi ispettivi presso le sedi delle

## **Allegato A**

Imprese di vendita al fine di acquisire documentazione integrativa, ulteriori chiarimenti o elementi informativi.

- 5.7 L'eventuale intervento ispettivo sarà effettuato da personale del GSE e avrà il carattere di audit delle procedure adottate dalle Imprese di vendita per la gestione dei dati e dei documenti utili al controllo, mediante:
- interviste al personale;
  - esame dei software utilizzati e l'estrazione di dati da questi ultimi;
  - acquisizione di documenti ritenuti utili ai fini della verifica.
- 5.8 In occasione del sopralluogo sarà redatto un processo verbale contenente l'indicazione di tutte le operazioni compiute, della documentazione e delle informazioni acquisite e delle dichiarazioni rese dai rappresentanti dell'Impresa di vendita.
- 5.9 L'intervento ispettivo si concluderà con la redazione di una relazione contenente le evidenze emerse.
- 5.10 Le evidenze emerse nei controlli e negli interventi ispettivi saranno comunicati alle Imprese di vendita e all'Autorità per i seguiti di competenza.

## **6. Programma di massima dei controlli**

- 6.1 Il GSE propone all'Autorità una pianificazione dei controlli da svolgere, sulla base del conseguimento degli obiettivi prefissati.
- 6.2 Le Imprese di vendita da sottoporre a verifica verranno selezionate tenendo conto della clusterizzazione di cui al precedente punto 5.1 nonché di eventuali segnalazioni puntuali da parte dell'Autorità.
- 6.3 Il numero di controlli da avviare sarà definito in accordo alle esigenze dell'Autorità e compatibilmente con le capacità operative del GSE.
- 6.4 In base a necessità contingenti o sopravvenute, potranno essere richieste attività aggiuntive o variazioni del numero delle attività programmate.